

son divise in sedici capi, e portano in sostanza: „ Che si debba procedere senza dilazione, scusa, o pretesto alcuno ad intimare la partenza da qualunque Città, o luogo a' Francesi, avendo però sempre presente la matricola degli esteri per distinguere più facilmente i Francesi, che devono essere espulsi; il termine per escir dal Popolo ove abitano è di tre giorni incluso quello della pubblicazione o notificazione; e quello dell'esecuzione. Ciascheduno de' Francesi che dovranno partire avrà da' Giudici un passaporto, che esprima il nome e cognome, le altre notabili circostanze, la strada che dovrà tenere per escire dal Regno, coll'obbligo a' Francesi di dover verificare la loro partenza ne' giorni indicati: saranno avvertiti che non potranno andare insieme più di otto persone senza arme offensive, nè difensive, e verranno indicati ne' passaporti i luoghi ove debbano fermarsi tanto di notte che di giorno: i Passaporti dovranno presentarsi all'ultimo popolo di Spagna per dove passeranno, e di ciò si formerà nota, come pure di tutte le persone che partiranno, inviando ciò al Conte della Canada Governatore del Consiglio, per darne a suo tempo la debita notizia alla M. S. Nel tempo stesso che verrà intimata a' Francesi la partenza del Regno, i Giudici locali occuperanno i loro beni, ed effetti per preservarli, e difenderli da qualunque insulto, ed in seguito amministrarli, per attendere la disposizione di Sua Maestà. Da questi beni ed effetti sarà estratto il necessario pel mantenimento degli espulsi durante il loro viaggio: Eseguito quest'ordine verrà rimessa da' Giudici al Consiglio straordinario la nota di tutti i Francesi, che sono partiti da' rispettivi popoli. Verrà notificato a ciascheduno de' Francesi che partiranno, di qualsivoglia classe, sesso, e condizione, che contravvenendo a tutte o parte di queste istruzioni, incorrono nelle pene comminate dalle Leggi contro chi non adempisce i Reali Ordini di S. M. e secondo le circostanze, e la malizia del caso: per evitare ogni sinistra intelligenza riguardo a' Francesi, che non debbano essere espulsi, si avverte che rimangono eccettuati gli Ecclesiastici Francesi, che oppressi dagl'insulti che temevano, o pativano in Patria si sono rifugiati in Spagna, e vi han trovata l'ospitalità della Nazione, ed avu-

ta degna protezione da Sua Maestà. Similmente non verranno compresi nell'espulsione i Francesi emigrati secolari, che hanno il passaporto da Sua Maestà, o da' Capitani Generali delle Frontiere per abitare nel Regno, semprechè non contravvengano alle ordinazioni state loro intimate. Per domiciliati s'intenderanno tutti i Francesi, che si son stabiliti in Spagna con grazia di naturalizzazione; quelli che vivono ne' nostri Regni applicati ad onesto lavoro per lo spazio di dieci anni; quelli che hanno sei anni di permanenza, con uffizio, o cognita occupazione, e che sono ammogliati con Spagnuole; quelli che si sono stabiliti, mediante la compra, o acquisto di beni o possessioni nei nostri Regni; quelli che son nati in Spagna, e quelli che hanno domicilio, o vicinanza in qualche popolo della Maestà Sua. Finalmente devono intendersi per domiciliati tutti que' Francesi di qualsivoglia sesso, classe, o condizione; che in virtù delle Reali Cedole avranno prestato giuramento di fedeltà alla M. S. rinunciando a' privilegi e protezione estera, e collocandosi nella classe de' domiciliati. Se vi fossero in qualche Popolo delle Fabbliche, o Manifatture stabilite d'ordine, o per conto di S. M. o di particolari sotto la direzione, o incarico di Maestri Francesi, o che vi fossero de' Ministri della stessa Nazione obbligati in virtù di qualche Contratto, non si estenderà sopra loro l'espulsione, ma si considereranno come transeunti, dovendo darsi parte al Consiglio del tempo, e causa della venuta in Spagna di tali Francesi, patti, e condizioni, e della loro Religione, e condotta. Tutti gli altri Francesi residenti nel Regno dovranno tenersi e reputarsi per non domiciliati, ed in conseguenza compresi nell'espulsione. Finalmente se qualche Francese non domiciliato residente ne' Porti della Spagna, o luoghi immediati ad essi, volesse partire da questi Regni con imbarco, sarà da' Giudici locali permesso, purchè segua nel termine de' tre giorni prefissi.

I T A L I A

DA LIVORNO 29. Marzo.

Abbiamo da Cagliari in data dei 18. marzo le seguenti notizie: „ Il nostro Vice-Re dopo la partenza dei Francesi da questa Baja, ha fatto fare il calcolo de' danni cagionati dall'eccessivo fuoco de-